

Esecuzione Immediata
Deliberazione n. 09 del 04 agosto 2020
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe provvisorie TARI per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno 04 del mese di agosto, nella casa Comunale precisamente nella Sala dei Baroni sita al Castel Nuovo, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato inviato a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI		P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LANGELLA CIRO	P
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	LANZOTTI STANISLAO	P
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
4)	BRAMBILLA MATTEO	Assente	24)	MATANO MARTA	Assente
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MIRRA MANUELA	P
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	26)	MORETTO VINCENZO	Assente
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	MUNDO GABRIELE	Assente
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	P	28)	NONNO MARCO	Assente
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PACE SALVATORE	P
10)	COCCIA ELENA	P	30)	PALMIERI DOMENICO	P
11)	COLELLA SERGIO	P	31)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12)	COPPETO MARIO	P	32)	SANTORO ANDREA	Assente
13)	DE GREGORIO ELENA	P	33)	SGAMBATI CARMINE	Assente
14)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	34)	SIMEONE GAETANO	Assente
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
17)	GAUDINI MARCO	P	37)	ULLETO ANNA	P
18)	GIOVA ROBERTA	Assente	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
19)	GUANGI SALVATORE	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	GUIDA CHIARA	P	40)	ZIMBALDI LUIGI	P



Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Risulta presente in aula il Responsabile dell'Area Entrate e Dirigente del Servizio Gestione TARI dott.ssa Paola Sabadin, per l'attività di supporto tecnico.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la delibera di G.C. n. 262 del 28.07.2020 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *Approvazione delle tariffe provvisorie TARI per l'anno 2020.*

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alla Commissione Bilancio e Finanza, che con verbale n.721 del 03.08.2020 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale, alla Commissione Trasparenza e al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

Rientrano in aula i consiglieri Moretto, Esposito, Brambilla, Sgambati, Matano, Palmieri, Quaglietta, Giova e Guangi (presenti 30)

Il Presidente cede la parola al Vicesindaco Enrico Panini per la relazione introduttiva.

Il Vicesindaco precisa, che con il provvedimento in esame si propone al Consiglio di confermare in via provvisoria, per l'anno 2020, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, rinviando la determinazione definitiva delle stesse ad un momento successivo all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2020. Entra nel merito dell'applicazione delle riduzioni di tariffa TARI obbligatorie e facoltative a favore delle utenze colpite dagli effetti economici dovuta all'emergenza Covid-19, assicurando l'impegno dell'Amministrazione a concederle nella misura più ampia possibile, dopo il riparto delle risorse finanziarie stanziare a favore dei Comuni con D.L. 34/2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, cede la parola al consigliere Brambilla che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Brambilla entra nel merito della proposta, ponendo una serie di domande riguardanti la questione delle risorse che saranno riconosciute ai Comuni in termini di ristoro, le riduzioni che saranno previste e la ripartizione mensile delle rate dovute. Conclude preannunciando l'astensione del suo gruppo consiliare.

Entra in aula la consigliera Carfagna.(presenti 31)

Il Presidente constatato, che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al Vicesindaco per una breve replica agli interrogativi posti dal consigliere Brambilla nell'intervento reso.

Il Vicesindaco chiarisce in relazione alla previsione del versamento della TARI in due fasi primo acconto in una o più rate in modo da non pesare troppo sulle famiglie e saldo- conguaglio a gennaio 2021 a seguito dell'approvazione definitiva delle tariffe.

Il consigliere Brambilla, insieme ai consiglieri Matano e Moretto, chiede che il provvedimento venga posto in votazione per appello nominale.

Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri Giova, Verneti e Colella.

Il Presidente pone in votazione, come richiesto per appello nominale, la proposta di G.C. n. 262 del 28.07.2020, assistito dagli scrutatori, accerta la presenza in aula di **n.25 Consiglieri (risultano allontanatisi i consiglieri Brambilla, Matano, Esposito, Moretto, Giova, Quaglietta, Sgambati ed entrato il consigliere Lanzotti)** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e, dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 25

Voti Favorevoli: n. 19

Voti contrari: n.6 (Carfagna, Guangi, Lanzotti, Mirra, Palmieri e Ulleto)

Astenuti: //

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 262 del 28.07.2020 avente ad oggetto: Approvazione delle tariffe provvisorie TARI per l'anno 2020.

Il Presidente, inoltre, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di **n. 25 Consiglieri**, il seguente esito:

Presenti e votanti: n.25

Voti Favorevoli: n. 25

Voti contrari: //


Astenuti: //

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, alla unanimità dichiara, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.262 del 28.07.2020 di proposta al Consiglio, composta da n.11 pagine progressivamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.




Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari


dott.ssa Annunziata Barbati

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito



Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni



Deliberazione di C. C. n. 09... del 4/08/2020 composta da n. 04... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine ...15..., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 06/08/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile Marco Pizzi

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota P.C./2020/331321 del 05/08/2020:

Al Vice Sindaco Pardini, Al Responsabile Area Ambiente, Al Servizio Gestione TARI e al Collegio dei Revisori dei Conti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addì 16/8/2020

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari
Roberto Pizzi

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

Vice Sindaco Pardini
Responsabile Area Ambiente
Servizio Gestione TARI e
Collegio Revisori Conti

Addì 16/8/2020

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari
Roberto Pizzi

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data (1):

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 30/07/2020

OGGETTO: Proposta al Consiglio di Deliberazione di G.C. n. 262 del 28/07/2020, per "Approvazione delle Tariffe provvisorie TARI 2020".

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 14,30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Costantino Sessa	Presidente
dr. Antonio Daniele	Componente
dr. Domenico Carozza	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto trasmessa in data 30/07/2020 – PG/2020518398.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

-che l'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei comuni, afferma che " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

-che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, - art. 1, comma 527 – che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

-che, a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale per l'anno 2020;

-che l'Ente non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

CONSIDERATO

-che il comma 5 dell'articolo 107, del Dl 18/2020 consente ai Comuni di confermare espressamente, per il 2020, le tariffe Tari 2019 e procedere alla determinazione dei costi secondo il metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 443/2019 e successive integrazioni entro il 31 dicembre. Il Comune dovrà rilevare la differenza tra i costi risultanti dal Pef 2020 approvato a fine anno e i costi 2019 e determinare il conguaglio da chiedere in massimo tre annualità.

-che l'Ente intende di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate con deliberazione consiliare n.5 del 22/03/2018, riservandosi di approvare il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020 entro il 31/12/2020, con riserva di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a partire dall'anno 2021, in modo da valorizzare ogni possibile risparmio di spesa che rientrerà nel corrente esercizio finanziario e di non appesantire, nell'anno 2020, né le tariffe TARI né il bilancio dell'ente, già condizionato da un consistente ridimensionamento delle entrate come conseguenza dell'emergenza da COVID 19;

ATTESO

-che le straordinarie misure di contenimento del contagio dal COVID 19 adottate, a partire dal mese di febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone, con effetti che si rifletteranno per tutto il 2020, con la progressiva ripresa delle varie attività;

-che il servizio di gestione dei rifiuti è stato condizionato dalle suddette misure emergenziali sotto vari aspetti (calo della produzione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, sospensione del servizio di pulizia occasionale di eventi/manifestazioni, fiere e mercati, incremento costi per l'adozione di misure di sicurezza per gli addetti al servizio, ecc...), con la conseguenza che i costi di svolgimento del servizio vanno sostanzialmente rivisti alla luce di una serie di nuovi elementi non ancora definibili sul piano economico e che potranno essere puntualmente tarati solo nella seconda

metà del corrente esercizio finanziario;

-che, è volontà dell'Ente introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2020, da adottarsi dopo il riparto delle risorse previste dal D.L.34/2020, finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state obbligate a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;

-che la delibera ARERA n. 158/2020 prevede delle riduzioni per le attività economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19;

- che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, l'Ente farà riferimento ai codici ATECO delle attività produttive e commerciali, come indicati nelle misure di chiusura disposte dal governo con i seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, D.P.C.M. 25 marzo 2020;

ESAMINATA

- la deliberazione di G.C. in oggetto che la conferma le tariffe della tassa rifiuti dell'anno 2019;

TENUTO CONTO

-che, in sede di conversione in legge del D.L. 34, comma 3 bis, art.106, i termini per l'approvazione del bilancio sono stati differiti al 30 settembre 2020;

LETTO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Gestione TARI ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in termini di "favorevole";

- il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in termini di "favorevole";

LETTE

- le osservazioni del Segretario Generale;

RACCOMANDA

- di accertare la sostenibilità finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, di riduzioni tariffarie previste dalla delibera ARERA n. 158/2020 per le attività economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19, tenendo conto delle risorse che saranno assegnate a seguito del D.L.34/2020;


- di procedere all'inserimento della delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO,
ATTESO, ESAMINATO, TENUTO CONTO, LETTO E RACCOMANDATO**

il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di competenza, parere “favorevole” alla suddetta delibera di G.C. n. 262 del 28/07/2020 per l' approvazione tariffe provvisorie TARI 2020 “.

Napoli, lì 30/07/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI



5657
24-07-2020

Proposta al Consiglio

ORIGINALE

T4/288
23/07/2020



COMUNE DI NAPOLI

VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO
Area Entrate
Servizio Gestione Tari

Proposta di delibera prot. n° **6** del **23/07/2020**

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° **262**

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale: "Approvazione delle Tariffe provvisorie TARI per l'anno 2020".

Il giorno **28.7.2020** ⁽⁴⁾ nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° **NOVE** Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

ASSENTE

ASSESSORI:

Enrico PANINI

P

Luigi FELACO

ASSENTE

Ciro BORRIELLO

P

Rosaria GALIERO

P

Monica BUONANNO

P

Lucia Francesca MENNA

P

Alessandra CLEMENTE

P

Annamaria PALMIERI

P

Eleonora de MAIO

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

Raffaele DEL GIUDICE

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: **VICE SINDACO Enrico PANINI**

Assiste il Segretario del Comune: **Patrizia MAGNONI**

CH IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta del Vicesindaco, Dr. Enrico Panini

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C);

- La predetta **IUC** è costituita dall'imposta municipale propria (**Imu**), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, dal tributo per i servizi indivisibili (**Tasi**), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa rifiuti (**Tari**), la cui finalità è di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a solo carico dell'utilizzatore, da corrispondere in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31/10/2019 (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31/10/2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione che saranno emessi dai comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 01 luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 58 quinquies della D.L. 124/2019 ha modificato la categoria tariffaria relativamente agli studi professionali;

Considerato che

- ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso dev'essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricompresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- il comma 683 prevede che, ogni anno, il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,
- al successivo comma 683-bis (introdotto dall'articolo 57-bis del decreto legge 124/19), prevede che, "in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1,

IL SEGRETARIO GENERALE

comma 169. della legge 27 dicembre 2006, n. 296. approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile....”;

- nell’ambito delle misure di “sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” varate con il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 107 è stato disposto che: (i) “il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto [i.e. al 30 aprile 2020], è differito al 30 giugno 2020” (comma 4); (ii) “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5);
- con l’art. 138 del “Decreto Rilancio Italia”, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 maggio 2020, e convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, sono stati uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari (approvazione delle tariffe) allineandoli a quelli stabiliti per l’approvazione del Bilancio di previsione (30 settembre 2020);
- il D.P.R. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed è applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Visto che

- i DPCM 11 marzo 2020 e seguenti ed i provvedimenti emanati dalla Regione Campania hanno introdotto misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 ed hanno stabilito la sospensione di attività produttive, commerciali, mercatali, servizi di ristorazione, servizi alle persone, etc;
- tale emergenza sanitaria ha comportato criticità e limitazioni che hanno avuto ricadute negative non solo sulle attività produttive e turistiche, ma sull'intero tessuto socio-economico della città di Napoli.
- con delibera 158/2020 l’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) pur adottando misure per la tutela delle utenze non domestiche soggette a sospensione a causa dell’emergenza Covid-19, con la citata delibera non ha previsto le modalità di copertura degli oneri connessi alle misure di tutela prevedendo che: “al fine di garantire, l’equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, è opportuno rinviare a un successivo provvedimento l’individuazione di elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela...”;
- con delibera 238 del 23 giugno 2020, ARERA ha osservato come il meccanismo tariffario ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da Covid-19; e ha introdotto elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, che gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono adottare per agevolare l’uscita dall’emergenza Coronavirus, garantendo al contempo la continuità di questo servizio essenziale; in pratica, si riconosce la possibilità agli enti locali, nel commisurare la tariffa per l’anno in corso, di tenere conto della situazione sanitaria che ha colpito il paese e con esso le attività produttive, prevedendo riduzioni obbligatorie e facoltative a favore delle diverse utenze;
- l’articolo 106 del D.L. 34/2020 ha istituito un fondo con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito

IL SEGRETARIO GENERALE

V

h
dell'emergenza Covid-19, allo stato non ripartito e per il quale sono in corso di definizione i criteri di riparto;

Preso atto che,

- la gestione dei rifiuti è stata in qualsiasi caso regolarmente garantita anche nella fase di emergenza sanitaria senza interruzioni.
- l'ammontare del tributo è riscosso dal Comune in unica soluzione o in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento Tari, in osservanza delle disposizioni di cui all'art.1 comma 688 della Legge 147/2013;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 201/2011 e ss.mm.ii. ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato".
- Il Comune di Napoli, nel rispetto della normativa vigente, in assenza del PEF approvato, intende riscuotere la TARI 2020 tramite versamento di acconto calcolato sulle Tariffe 2019 e successivo versamento a saldo dopo il 01 dicembre 2020 calcolato sulle Tariffe 2020, come previsto dalla normativa vigente;
- la Giunta Comunale, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologico nazionale e della difficile situazione di crisi economico sociale, al fine di agevolare i soggetti colpiti dall'emergenza, ha posticipato, nel frattempo, i termini ordinari di versamento della TARI 2020, sia per le utenze non domestiche che per le utenze domestiche (unica rata 30 ottobre 2020; prima rata 30 settembre 2020, seconda rata 30 ottobre 2020, terza rata 30 novembre 2020, quarta rata 29 gennaio 2021);

Ravvisata

- una situazione non ancora del tutto definita in relazione all'esigenza, condivisa dall'intero sistema pubblico, di un intervento sollecito ed equilibrato sul prelievo relativo ai rifiuti, con l'introduzione di una base uniforme di riduzioni, opportunamente finanziata, a sostegno della competenza tariffaria inequivocabilmente in capo ai Comuni quali titolari del tributo;

Ritenuto pertanto necessario

- ricorrere alla deroga prevista dal comma 5 dell'art. 107 sopra citato e per l'effetto, confermare e adottare, in via provvisoria, per il 2020, le tariffe TARI 2019, approvate con delibera di consiglio comunale n. 15 del 29/03/2019 e regolarmente pubblicate sul portale del federalismo fiscale, riservandosi di determinare le tariffe definitive ad avvenuta approvazione del PEF;
- rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle tariffe definitive e la determinazione delle riduzioni che tengano conto non solo di quelle previste quali obbligatorie da ARERA ma di ulteriori che tengano conto della reale situazione di crisi economico sociale derivante dall'emergenza sanitaria;
- stabilire che la Tari 2020 dovrà essere versata in due tranches, una in acconto (pari al 75% dell'importo dovuto su base annua per il 2019, l'altra a saldo. Il saldo, a conguaglio, verrà determinato sulla base delle tariffe definitive che dovranno essere approvate a copertura del costo risultante dal PEF 2020 e dovrà tenere conto delle riduzioni che saranno deliberate.

IL SEGRETARIO GENERALE

5


~~Ritenuto infine, che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, viste le attuali scadenze, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza;~~

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive.

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA


Il Dirigente
Dott.ssa Paola Sabadin



Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendersi integralmente trascritto:

1. di confermare, in via provvisoria, per l'anno d'imposta 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) approvate per l'anno d'imposta 2019, con delibera di consiglio n. 15 del 29/03/2019, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19, D.lgs. 30/12/1992, n. 504, prendendo atto di quanto previsto dal D.L. 124/2019 art. 58 quinquies;
2. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo l'approvazione del PEF 2020, la determinazione definitiva delle tariffe per l'anno 2020;
3. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo il riparto delle risorse previste dal D.L. 34/2020 a favore dei Comuni per il minor gettito a seguito dell'emergenza sanitaria, l'applicazione delle riduzioni, esprimendo sin d'ora la volontà dell'Amministrazione di concedere le riduzioni nella misura più ampia possibile;
4. di prevedere il versamento della Tari in due fasi:
 - la prima in acconto nella misura del 75% dell'importo dovuto su base annua per il 2019, da versarsi in unica rata entro il 30 ottobre 2020 oppure in tre rate alle seguenti scadenze: 30 settembre 2020, 30 ottobre 2020, 30 novembre 2020;
 - la seconda a saldo/conguaglio da effettuarsi entro il 29 gennaio 2021, a seguito del provvedimento di approvazione delle tariffe definitive Tari 2020 e delle agevolazioni Covid;
5. di demandare al dirigente del Servizio Gestione Tari la pubblicazione di tale delibera sul sito istituzionale dell'Ente e nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale;
6. ~~di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.~~

Il Responsabile dell'Area Entrate e Dirigente del Servizio Gestione Tari
Dott.ssa Paola Sabadin




Il Vicesindaco e assessore al Bilancio
Dott. Enrico Peghini

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) LA CASELLA SARA' BARRATA A CURA DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO
SOLO OVE RICORRA L'IPOTESI INDICATA

IL SEGRETARIO GENERALE





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **6** DEL **23/07/2020**, AVENTE AD OGGETTO: **Proposta al Consiglio Comunale: "Approvazione delle Tariffe provvisorie TARI per l'anno 2020"**.

Il sottoscritto Dirigente esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole

Addì,

Il Dirigente del Servizio Gestione Tari
Dot.ssa Paola Sabatini

Pervenuta in Ragioneria Generale il **23.07.20** Prot. 1 **Id 288**

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

parere favorevole
Ch

Addì, **24/7/2020**

IL RAGIONIERE GENERALE

(Dott. Raffaele Grimaldi)

Raffaele Grimaldi

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di viene prelevata dal Titolo Sez
Rubrica Cap (.....) del Bilancio 200 che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SERVIZIO *GESTIONE TARI* - PROT. N. **6**
del 23/07/2020 (14/288 del 23/07/2020)

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Richiamati, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe TARI,

- l'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013, secondo cui la commisurazione della tariffa della TARI deve in ogni caso assicurare *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio*.
- e l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 che, nell'ambito della normativa emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19, stabilisce che *i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

Preso atto che la proposta in oggetto intende ricorrere alla deroga di cui al citato art. 107 comma 5, riservandosi di approvare le tariffe TARI 2020 definitive ad avvenuta approvazione del PEF.

Rilevato che il PEF e le tariffe definitive 2020 dovranno essere approvati prima della approvazione del bilancio di previsione 2020, essendo indispensabile - per il mantenimento degli equilibri finanziari - che la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana sia assicurata in sede di approvazione del bilancio 2020.

Precisato che tale necessità deriva, oltre che dalla applicazione del citato principio di copertura integrale del costo, anche dalla situazione finanziaria dell'ente in relazione ai risultati finanziari di cui allo schema di rendiconto della gestione 2019, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 211 del 29/6/2020 e in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Preso atto, inoltre, che con la proposta in oggetto, richiamate le delibere adottate da ARERA in merito a riduzioni di tariffa TARI obbligatorie e facoltative a favore di utenze colpite dagli effetti economici dell'emergenza COVID-19, viene espressa la volontà dell'Amministrazione di concedere riduzioni tariffarie *nella misura più ampia possibile dopo il riparto delle risorse previste dal D.L. 34/2020.*

Q

Rilevato che la sostenibilità finanziaria di riduzioni tariffarie dovrà essere verificata nell'ambito della complessiva definizione del bilancio di previsione 2020, tenendo conto di molteplici fattori, tra cui in particolare:


- l'imprescindibile necessità di assicurare prioritaria copertura alle quote di disavanzo di competenza del 2020, anche a seguito del risultato accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 2019;
- l'entità del fondo funzioni fondamentali, di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, che sarà assegnato al Comune di Napoli in forza del decreto ministeriale di riparto ad oggi non ancora adottato, in rapporto alla complessiva perdita di entrate a causa dell'emergenza, che sarà definitivamente prevista in sede di bilancio 2020, e alle maggiori spese che ricadranno sul bilancio comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Napoli, 24 luglio 2020

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi



Proposta di deliberazione del Servizio Gestione TARI prot. n. 6 del 23.7.2020, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 24.7.2020 – SG 277

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di confermare in via provvisoria, per l'anno 2020, le tariffe della Tari adottate per l'anno 2019, rinviando la determinazione definitiva delle tariffe ad un momento successivo all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2020; la Giunta propone, altresì, di rinviare l'applicazione delle riduzioni a successivo provvedimento, da adottare dopo il riparto delle risorse finanziarie stanziare a favore dei Comuni con D.L. 34/2020.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *"Favorevole."*

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *"[...] Rilevato che il PEF e le tariffe definitive 2020 dovranno essere approvati prima della approvazione del bilancio di previsione 2020, essendo indispensabile - per il mantenimento degli equilibri finanziari - che la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana sia assicurata in sede di approvazione del bilancio 2020. Precisato che tale necessità deriva, oltre che dalla applicazione del citato principio di copertura integrale del costo, anche dalla situazione finanziaria dell'ente in relazione ai risultati finanziari di cui allo schema di rendiconto della gestione 2019, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.211 del 29/6/2020 e in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale. [...] Rilevato che la sostenibilità finanziaria di riduzioni tariffarie dovrà essere verificata nell'ambito della complessiva definizione del bilancio di previsione 2020, tenendo conto di molteplici fattori [...] Tutto ciò premesso e considerato, esprime [...] il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE".*

Come si evince dalle dichiarazioni rese nella parte narrativa, il provvedimento viene proposto avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (convertito con L. 27/2020), in cui si prevede che *"I comuni possono [...] approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*

Ricordato che in materia di tassa sui rifiuti si sono recentemente susseguite varie disposizioni normative che hanno tenuto conto dello stato emergenziale verificatosi a seguito del contagio da Covid-19, si evidenzia che l'atto viene proposto tenendo conto dell'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 disposto dall'art. 138 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020.

Si richiama l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, in cui si prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. [...]";* in proposito si rileva che ai sensi del citato D.L. 34/2020 il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020.

Richiamate, altresì, le osservazioni espresse in sede di approvazione delle tariffe tari per l'anno 2019.

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE



La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 *bis*, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del provvedimento in oggetto.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

VISTO:
Il Sindaco

Il Segretario Generale



Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 262 del 28.07.20 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Borrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 28/07/20 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile